



Susanna Cotena - Pietro Emanuele

# Leggere la Costituzione



I temi dell'**Educazione civica**  
attraverso lo **studio** della **Carta costituzionale**  
spiegata articolo per articolo

Con idee e strumenti per l'**Esame di Stato**



In linea con gli  
obiettivi fissati  
dall'AGENDA 2030



**NUOVA EDIZIONE**  
conforme alle Linee-guida  
per l'insegnamento  
dell'**Educazione civica**  
del 22 giugno 2020



**digiWORLD**  
tutto compreso

**LIBRO MISTO**  
con contenuti digitali integrativi

## 7 | La libertà di manifestazione del pensiero

**Articolo 21** Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.  
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.  
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.  
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.  
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La libertà di manifestare il proprio pensiero è il fondamento di ogni sistema democratico basato sul **pluralismo ideologico**: garantire ad ognuno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, di diffonderle e di farne propaganda è l'unico modo per dar vita a un confronto dialettico tra rappresentanti di posizioni diverse e rendere concreta la dimensione democratica di un Paese. La libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall'art. 21, non va intesa solo come riconoscimento del *diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni*, ma anche come *diritto al silenzio* (ossia diritto di non esternare ciò che si pensa), come *diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico* per diffondere il proprio pensiero e come *libertà di informare e di essere informati*.

La **manifestazione del pensiero** si distingue dalla **comunicazione del pensiero** in quanto:

- con la *manifestazione* la persona intende divulgare il proprio pensiero ad una pluralità di soggetti (ad esempio, attraverso un libro);
- la *comunicazione*, tutelata nell'art. 15 della Costituzione, è invece la trasmissione del proprio pensiero ad una o più persone determinate (ad esempio, attraverso un telegramma).

### I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero

Pur presentando una notevole ampiezza, tale libertà incontra dei limiti fissati non solo nell'art. 21, che impone il rispetto del **buon costume**, ma anche in altre norme costituzionali, volte a tutelare determinati diritti che possono venire in conflitto con il concreto esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

Tali limiti sono:

- la **riservatezza** e l'**onorabilità** della persona: in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione il diritto di ciascuno a mani-

#### Lessico giuridico

##### «Buon costume»

La nozione di **buon costume** non riguarda, come normalmente si crede, il solo rispetto del pudore sessuale, ma si estende ai **principi etici** della decenza a cui si uniforma la generalità delle persone. Di conseguenza, questo concetto varia a seconda del momento e dell'ambiente in cui viene preso in considerazione.

festare il proprio pensiero non deve essere esercitato in modo tale da ledere la dignità, l'onore, la *privacy* altrui;

- il **segreto giudiziario**: è vietata la pubblicazione di atti destinati a rimanere segreti per garantire l'efficace andamento della giustizia e proteggere la reputazione degli imputati prima della condanna definitiva;
- il **segreto di Stato**: in base all'art. 39 della L. 3 ottobre 2007, n. 124 sono coperti dal segreto di Stato, atti, documenti, notizie, attività la cui divulgazione potrebbe recar danno alla *sicurezza dello Stato democratico*. Il segreto di Stato può essere imposto a tutela di interessi militari, diplomatici o di sicurezza. È il Presidente del Consiglio che ha la competenza a decidere in via esclusiva sull'opposizione del segreto all'autorità giudiziaria;
- l'**apologia di reato**: come ha affermato la Corte costituzionale (sent. 65/1970), l'apologia non costituisce una forma di manifestazione di pensiero, ma rappresenta solo un *comportamento* che suscita un *sentimento ostile* che, come tale, è *idoneo* a provocare delitti e pertanto non è ammissibile nel nostro ordinamento.

### La libertà di informazione

La libertà di manifestazione del pensiero viene esercitata concretamente attraverso una pluralità di mezzi: la stampa, la TV, la radio, i manifesti, gli spettacoli, Internet etc. L'utilizzo di tali strumenti divulgativi consente la realizzazione di un aspetto particolare del diritto sancito dall'art. 21: la **libertà di informazione**, che a sua volta si articola nel *diritto di informare, di informarsi e di essere informati*.

All'epoca in cui l'Assemblea costituente formulò la norma che stiamo esaminando, i mezzi di comunicazione di massa non avevano ancora raggiunto lo sviluppo, la rapidità e l'incidenza che oggi li caratterizza. L'art. 21, infatti, disciplina nello specifico solo la stampa, non fornendo risposte esaurienti ai problemi che in una società moderna determinano le grandi strutture che gestiscono l'informazione.

### La libertà di stampa

L'art. 21 tende innanzitutto ad abolire i controlli polizieschi introdotti dal fascismo: viene, così, escluso ogni consenso preventivo alla pubblicazione degli stampati, mentre il sequestro (che può intervenire solo dopo la pubblicazione) è ammesso soltanto per impedire la commissione di determinati reati previsti dalla «legge sulla stampa» o nel caso in cui siano violate le norme relative all'indicazione dei responsabili delle pubblicazioni.

### La trasparenza in tema di finanziamento alla stampa

La Costituzione, inoltre, fa esplicito riferimento alla trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa periodica (quotidiani, settimanali, mensili, detti «periodici» perché pubblicati a scadenze fisse). I proprietari delle testate giornalistiche, influenzando inevitabilmente gli orientamenti che assumono nell'interpretare e commentare la realtà, devono essere noti e, per motivi di trasparenza, devono essere delle persone fisiche. Conoscere le fonti di finanziamento della stampa periodica è indispensabile affinché il cittadino-

lettore sappia quali interessi (economici, politici o di altra natura) sostiene il giornale che acquista.

Affinché il diritto del singolo ad essere pienamente e correttamente informato si realizzi, è indispensabile che gli operatori dell'informazione e della comunicazione possano svolgere il loro lavoro senza condizionamenti del potere politico o di quello economico. Deve, inoltre, essere garantito un effettivo **pluralismo dei mezzi di comunicazione**: il cittadino deve conoscere idee e opinioni diverse, anche quelle non gradite a chi detiene temporaneamente il potere.

## | 8 | Il divieto di discriminazione per ragioni politiche

**Articolo 22** Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Con questo articolo i costituenti intendevano impedire che nell'ordinamento repubblicano si ripetessero le odiose esperienze del regime fascista che, al fine di disfarsi dei suoi oppositori, ne calpestò anche i diritti più elementari. Le leggi fasciste, infatti, privarono della cittadinanza gli appartenenti alla comunità ebraica e gli oppositori del regime fuggiti all'estero; imposero, inoltre, l'italianizzazione dei cognomi originari a chi apparteneva alle minoranze linguistiche.

L'art. 22 fa dunque riferimento alle qualità che definiscono la personalità giuridica del cittadino e che gli consentono di essere identificato (**nome**), di operare nel mondo del diritto (**capacità giuridica**) e di esercitare i diritti e i doveri che scaturiscono dall'appartenenza alla comunità statale italiana (**cittadinanza**).

## | 9 | La tutela degli abusi

**Articolo 23** Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

L'art. 23, riprendendo il noto principio affermato dal reverendo **Jonathan Mayhew** nel 1750 a Boston, durante la rivoluzione americana, «*no taxation without representation*», prevede una **riserva relativa di legge** nell'esercizio della potestà impositiva dello Stato: dal momento che la libertà personale o il patrimonio dei cittadini possono essere limitati soltanto per superiori esigenze della collettività, spetta unicamente al Parlamento, attraverso la legge, e non ad altri (per esempio il Governo, attraverso il potere regolamentare), il potere di fissare il contenuto minimo di tali sacrifici.

### **Le prestazioni personali e patrimoniali**

In particolare, le **prestazioni personali** sono tutte quelle attività che lo Stato può esigere dai cittadini nell'interesse pubblico: l'obbligo di difendere la